

# **CITTA' DI STRESA**

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 19 GENNAIO 2000.**

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Art. 1**

###### *Finalità*

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per il funzionamento dell'istituto del Difensore civico comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'art. 17, c. 38 e 39, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in conformità a quanto disposto dallo statuto del Comune.
2. Le modalità per l'elezione, le prerogative ed i mezzi posti a disposizione del Difensore civico sono previsti dallo statuto.
3. Lo statuto definisce inoltre i rapporti che intercorrono fra il Difensore civico ed il Consiglio comunale.
4. Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento del servizio, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nei precedenti commi, per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.

##### **Art. 2**

###### *Informazione dei cittadini*

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini dell'elezione del Difensore civico comunale almeno quindici giorni prima della sua entrata in carica.
2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del difensore civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

## CAPO II

### IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

#### Art. 3

##### *Istituzione – Interventi*

1. Il Consiglio comunale con l'istituzione, secondo lo statuto, del Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto:
  - a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano nel Comune;
  - b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), svolgono attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;
  - c) dai rappresentanti di persone giuridiche e private, associazioni ed altri organismi che intervengono per la tutela dei loro associati o rappresentati;
  - d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
  - e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano particolari categorie di cittadini.
3. Il Difensore civico, su richiesta del prescritto numero di Consiglieri comunali, esercita le funzioni stabilite dai commi 38 e 39 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con le modalità previste dall'art. 15.
4. I cittadini italiani e stranieri residenti in altro Comune, verificandosi le condizioni di cui al successivo capo III, possono richiedere l'intervento del Difensore civico.
5. L'intervento del Difensore civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 11.

#### Art. 4

##### *Requisiti*

1. Il Difensore civico comunale è scelto fra persone che offrono garanzie di indipendenza, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico- amministrativa.
2. I candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune e non devono aver riportato:
  - a) condanne penali;
  - b) nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.
3. La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di cariche elettive presso gli enti locali, attività professionali, di docenza o di pubblico, impiego dei quali è in possesso.

## Art. 5

### *Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza*

1. Non può essere Difensore civico:
  - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
  - b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali, i componenti di enti, organismi e commissioni nominati dal Consiglio comunale;
  - c) i ministri di culto;
  - d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
  - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
  - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
2. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico, osservate le modalità ed i termini previsti dalla legge vigente per i Consiglieri.
3. Quando successivamente alla nomina si verifica una delle condizioni di cui al primo comma, il Consiglio comunale la contesta al Difensore civico notificandogli, a mezzo del sindaco, motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità sopravvenuta. Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto il Consiglio delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove ritenga che le cause di incompatibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'ufficio di Difensore civico comunale.
4. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, espresso in forma palese.
5. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità. Il Consiglio comunale accertati i motivi di cui sopra, su proposta di uno o più dei Consiglieri, pronuncia la decadenza a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Può essere revocato dall'ufficio, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio, assunta a norma di Statuto.

## **Art. 6**

### *Elezione*

1. L'elezione del Difensore civico avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo statuto, completate da quelle, di carattere procedurale, previste dal presente regolamento.
2. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, il Sindaco provvede ad acquisire le candidature degli aspiranti alla carica, dandone debita informativa con apposito bando da pubblicarsi all'Albo e da diffondersi sul territorio comunale, nonché da trasmettersi agli altri Comuni della provincia per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.
3. La candidatura per concorrere all'elezione è corredata:
  - a) dalla dichiarazione di accettazione della candidatura;
  - b) dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti previsti dall'art. 5;
  - c) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 6.  
Il curriculum e la successiva dichiarazione sono sottoscritti dal candidato, autenticati ed hanno forma e valore di autocertificazione, esenti da imposta di bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.
4. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico comunale, invitandolo a prestare innanzi a lui il giuramento con la formula prevista dallo Statuto: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene."
5. Il Difensore civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

## **Art. 7**

### *Durata in carica – Cessazione – Nuova elezione*

1. La durata in carica del Difensore civico comunale e le modalità, i tempi e le procedure per l'elezione del successore alla scadenza dell'incarico, sono stabilite dallo statuto.
2. Oltre che per il compimento del periodo previsto dallo statuto, il Difensore civico comunale cessa dalla carica:
  - a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui all'art. 5 o venendo meno uno dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 4;
  - b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al quinto comma del presente articolo;
  - c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio comunale ha preso atto;
  - d) per morte.
3. Essendo venuto meno uno dei requisiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 4, il Consiglio comunale dispone la notifica all'interessato delle contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, in base agli atti in

suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli accertamenti d'ufficio e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che è venuto meno uno o più dei requisiti prescritti. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

4. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore civico comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta che deve contenere l'esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa a norma di Statuto. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica dei rilievi formulati al Difensore civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato, a norma di Statuto. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio comunale dichiara la revoca del difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione.
5. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico. In questi casi l'ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

## **Art. 8**

### *Competenze economiche*

1. Al Difensore civico comunale spetta una indennità onnicomprensiva mensile il cui importo è stabilito in £.1.300.000.= (euro 681) revisionabile annualmente in base all'indice Istat.

## CAPO III

### **ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

#### **Art. 9**

##### *Funzioni*

1. Il Difensore civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 3. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.
2. Il Difensore civico esercita, in conformità allo statuto, le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi, attività convenzionate, società alle quali il Comune partecipa, concessionari di servizi, soggetti tutti che esercitano funzioni proprie dell'amministrazione comunale, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti (art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed art. 17 della legge 127 del 1997).
3. Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza, e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei provvedimenti.
4. Il Difensore civico comunale esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.
5. Il Difensore civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

#### **Art. 10**

##### *Segnalazioni relative Ad altre Amministrazioni*

1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art. 3, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

## **Art. 11**

### *Limitazione degli interventi*

1. I Consiglieri comunali possono ricorrere al Difensore civico per le funzioni allo stesso attribuite dall'art. 17, commi 38 e 39, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e di cui all'art. 15 del presente regolamento.
2. Non possono ricorrere al difensore civico:
  - a) le pubbliche amministrazioni;
  - b) il Direttore generale, il Segretario comunale ed i Revisori dei Conti dell'ente, gli amministratori delle istituzioni, delle aziende, dei consorzi e delle società alle quali il Comune partecipa;
  - c) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi e delle società alle quali il Comune partecipa di cui al secondo comma dell'art. 9, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.
3. Non appartengono alla competenza del difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 9, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti siano regolati da contratti o convenzioni.

## **Art. 12**

### *Attivazione e conclusione degli interventi*

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 3, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per scritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.
2. Il Difensore civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.
3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico comunale non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

## **Art. 13**

### *Diritto di accesso*

1. Il Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 9, direttamente od a mezzo del suo ufficio:
  - a) di ottenere, verbalmente o per scritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
  - b) di consultare ed ottenere copia – tenuto conto di quanto dispone la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni – di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.
2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico complete ed esatte. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per scritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, entro i termini previsti dal regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti.
3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio (tabella B, n. 16, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955).
4. Il Difensore civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

## **Art. 14**

### *Esercizio delle funzioni*

1. Il Difensore civico quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 3 ovvero ritiene di intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dal terzo comma dell'art. 9, richiede le informazioni necessarie al funzionario preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.
2. Se dagli elementi acquisiti risulta la necessità del suo intervento, il Difensore civico ne informa il Sindaco ed il Direttore generale/Segretario del Comune od altro Responsabile dell' organismo di cui al secondo comma dell'art. 9, ed avverte il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine

- alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.
3. Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per scritto, al funzionario responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione di quanto disposto, inviando per conoscenza copia della comunicazione al Sindaco, al Direttore generale/Segretario comunale ovvero al Responsabile dell'ente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.
  4. Il funzionario preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvederne alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.
  5. Compete al Direttore generale/Segretario comunale di informare tempestivamente il responsabile del servizio dal quale dipende il funzionario interessato dall'intervento del Difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'Ufficio e del funzionario dipendenti tutta la collaborazione richiesta.
  6. Il Direttore generale/Segretario comunale informa immediatamente il responsabile del servizio dell'esito dell'intervento del Difensore civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente terzo comma ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità ed entro il termine prescritto.
  7. Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi dipendenti dal Comune, le funzioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato negli stessi previsto.
  8. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.

## **Art. 15**

### *Controllo di legittimità delle deliberazioni della giunta E del Consiglio comunale*

1. il Difensore civico esercita il controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri comunali ne fa richiesta scritta, motivata e da tutti sottoscritta, con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo, per le deliberazioni che riguardano:
  - a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
  - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17, commi 38 e 39, della legge 15 maggio 1997, n. 127

I Consiglieri allegano alla richiesta copia della deliberazione sottoposta a controllo, loro rilasciata con procedura urgente dalla segreteria dell'ente e provvedono a farla pervenire, direttamente od a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al Difensore civico. La copia della deliberazione è completata con la certificazione relativa al giorno nel quale ha avuto inizio la sua affissione all'albo. Nella richiesta i

Consiglieri designano quello di loro al quale il Difensore civico può chiedere notizie e chiarimenti e comunicare la sua decisione. Il recapito diretto della richiesta, della quale l'ufficio del Difensore civico rilascia ricevuta datata o la spedizione della raccomandata devono avvenire entro il termine sopra stabilito. Copia della richiesta è inviata per conoscenza al Sindaco ed al Segretario comunale nello stesso giorno del recapito o della spedizione.

2. Il Difensore civico se ritiene che la deliberazione sottoposta a controllo dai Consiglieri sia illegittima, ne dà comunicazione al Comune, nella persona del Sindaco, entro quindici giorni dalla richiesta, con invito ad eliminare i vizi riscontrati. Se l'organo che ha adottato la deliberazione non ritiene di modificarla, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Nel caso in cui il Difensore civico giudica che non sussistono nella deliberazione sottoposta a controllo le illegittimità denunciate, ne informa, entro il termine suddetto, il Sindaco per quanto di sua competenza.
4. Il Difensore civico comunica, in ogni caso, le sue decisioni al Consigliere designato dai richiedenti il controllo ed al Segretario comunale.

## **Art. 16**

### *Inadempienze – Provvedimenti*

1. Il Difensore civico segnala all'organo responsabile del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dal secondo comma dell'art. 9, per i provvedimenti del caso, il funzionario o dipendente che:
  - a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
  - b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art. 14;
  - c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico comunale;
  - d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;
  - e) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.
2. Dei provvedimenti adottati a norma delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti viene data comunicazione al Difensore civico.

## CAPO IV

### RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

#### Art. 17

##### *Rapporti con il Consiglio comunale*

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla presentazione e resa pubblica.
3. Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico il quale, su invito del Presidente, interviene per fornire informazioni e chiarimenti.
4. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.
5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico può in qualsiasi momento inviare relazioni in merito agli stessi al Sindaco ed al Consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.
7. Il Difensore civico può inoltre, se richiesto, essere sentito dal Consiglio comunale e dalle Commissioni consiliari.

#### Art. 18

##### *Rapporti con il Sindaco*

1. Il Difensore civico ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o della Giunta comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.
2. Il Difensore civico richiede al sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

## **Art. 19**

### *Rapporti con il Direttore generale/Segretario comunale*

1. Il Difensore civico informa il Direttore generale/Segretario comunale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Direttore generale/Segretario comunale interviene, su richiesta del Difensore civico, oltre che nei casi di cui al quinto e sesto comma dell'art. 14, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.
3. Il Direttore generale/Segretario comunale, quando ne siano richiesti, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

## **Art. 20**

### *Sede – Attrezzatura – Segreteria*

1. Secondo quanto stabilito dallo statuto, il Comune assicura al Difensore civico adeguati mezzi per l'esercizio delle sue funzioni, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
2. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale od in altro edificio, posto nel capoluogo del Comune, in locali adeguati alle funzioni che debbono esservi esercitate. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile individuazione.
3. L'Ufficio è dotato dell'arredamento e delle attrezzature necessarie ed idonee e quant'altro occorrente e richiesto dal Difensore civico. E' corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il Difensore civico ha segnalato la necessità.
4. Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore civico:
  - a) le spese postali e telegrafiche sono a carico del Comune;
  - b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali;
  - c) per la propria attività il Difensore civico si avvale dell'attività di supporto della Segreteria Comunale.
5. Il Difensore civico, riceve il pubblico almeno una volta ogni 15 giorni e per almeno un'ora.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore civico comunale segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.

## CAPO V

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 21**

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato regionale di controllo, in conformità a quanto dispone l'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione ed entrata in carica del Difensore civico comunale.